

Allegato 1 – Progetti di investimento

N.	DOMANDA	RISPOSTA
Quesiti di carattere generale relativi a progetti di cui all'Asse 1		
1	È possibile richiedere il finanziamento per l'acquisto di più macchine?	Sì, ma solo se tutte le macchine sono riconducibili alla medesima tipologia di intervento indicata in fase di domanda. Nel caso in cui il progetto preveda la sostituzione di più macchine e la tipologia di intervento preveda la sostituzione come obbligo, il numero delle macchine da acquistare non può essere superiore a quello delle macchine da sostituire.
2	È possibile richiedere il finanziamento per l'acquisto di trattori?	Sì, ma qualora il richiedente non ricada tra i destinatari dell'allegato 6.
3	Quali sono le condizioni per l'acquisto di nuove macchine?	Le macchine finanziabili devono ricadere nella definizione di cui all'art. 2, lettere a), b), c), f), del d.lgs. 17/2010 e per esse vale quanto segue: a) le macchine da acquistare devono essere non usate e conformi a detto decreto; b) nel caso in cui la "Tipologia di intervento" richieda la sostituzione oppure il progetto lo preveda, le macchine sostituite devono essere alienate dall'impresa.
4	In riferimento all'Allegato 1, punto 3 si riporta che "le macchine acquistate rispetto a quelle alienate devono essere di analogo tipo". Cosa si intende per macchine di analogo tipo? E' possibile fare qualche esempio?	Due macchine di analogo tipo, o tipologia, sono macchine simili per denominazione generica (ad esempio attribuita da norme tecniche), funzione e caratteristiche tecniche (ad esempio come definite da norme armonizzate). Ad esempio, nell'ambito delle macchine movimento terra, due macchine denominate "pala caricatrice" sono dello stesso tipo. La pala caricatrice non è però assimilabile per tipo a un escavatore o a un dumper. Analogamente, nell'ambito del sollevamento, la gru a torre è diversa come tipo da una autogrù. I medesimi concetti di analogia sono riferibili a macchine fisse installate nei luoghi di lavoro, a meno di situazioni particolari debitamente motivate.
5	In riferimento all'Allegato 1, punto 3 si indica che "le macchine acquistate rispetto a quelle alienate devono avere allestimento equivalente in termini accessori/utensili e/o attrezzature intercambiabili"; cosa si intende per allestimento equivalente?	Ai fini dell'Avviso per "allestimento equivalente" delle macchine da acquistare intende che: <ul style="list-style-type: none"> • le attrezzature intercambiabili (es. benne a valve, martelli demolitori, trince, forche, cestelli, ecc.) abbinata alle macchine da acquistare siano analoghe e in numero non superiore a quelle già di proprietà dell'impresa e in dotazione alle rispettive macchine che si intende alienare; • gli accessori/utensili abbinati alle macchine da acquistare siano

		analoghi o riconducibili e in numero non superiore a quelli utilizzati per eseguire le applicazioni/lavorazioni nonché in linea con le funzioni cui la macchina da alienare era dedicata.
6	In riferimento ai progetti di investimento, per le Tipologie di intervento che prevedono la sostituzione di macchine l'Allegato 1 prescrive che le macchine acquistate rispetto a quelle alienate, oltre ad essere dello stesso tipo e con allestimento equivalente, devono avere prestazioni (potenza, massa, dimensioni, ecc.) non superiori del 30%, a meno di situazioni particolari debitamente motivate. È possibile formulare in proposito chiarimenti e/o esempi?	I parametri indicati per definire le prestazioni delle macchine da acquistare, ai fini dell'ammissibilità al finanziamento, non devono essere in generale superiori del 30% dei medesimi parametri delle rispettive macchine da alienare. Ciò è valido quando la sostituzione è obbligatoriamente prevista dalla tipologia di intervento. Quando alcuni dei parametri indicati non possano rispettare i limiti indicati, è necessario riportarne le motivazioni all'interno della perizia giurata. A tal proposito si evidenzia che il rispetto del limite del 30% è ritenuto fondamentale principalmente per i parametri che hanno maggiore rilevanza nelle prestazioni in base alla funzione cui la macchina è destinata. Ad esempio, per le macchine movimento terra, nella generalità dei casi, la velocità delle azioni, lo strappo, la capacità di carico della singola macchina sono peculiari e collegate alla sua massa (peso) e alla potenza del motore: quindi le differenze di massa e potenza devono rientrare nei limiti del 30% per una pala caricatrice, un escavatore ecc. Diversamente, per un braccio di una gru montata su un autocarro, le prestazioni sono meglio individuate dallo sbraccio (dimensione) e dal momento di carico (correlato alla potenza) e non dalla sua massa. Per una macchina fissa, ad esempio installata in una officina e destinata al trattamento, trasformazione ecc. di materiali, i parametri da considerare saranno principalmente la potenza ed eventualmente le dimensioni, a seconda della funzione cui è destinata.
7	In riferimento ai progetti di investimento, per le Tipologie di intervento che prevedono la sostituzione di trattori agricoli e forestali l'Allegato 1 prescrive che i trattori acquistati rispetto a quelli alienati, oltre ad essere della stessa categoria, devono avere prestazioni (potenza, massa, dimensioni, ecc.) non superiori del 30%, a meno di situazioni particolari debitamente motivate. È possibile formulare chiarimenti in merito?	Premesso che per "categorie" dei trattori si intendono quelle così definite dall'art. 4 del Regolamento 167/2013, sia per i trattori da acquistare che per quelli da alienare, i parametri da considerare per il rispetto della percentuale del 30% delle prestazioni dei trattori da acquistare rispetto a quelle dei trattori da alienare sono la massa e la potenza.
8	Nel caso di acquisto di macchine con sostituzione di rispettive macchine già in possesso dell'impresa, è possibile vendere o permutare la macchina da sostituire quando questa sia in possesso dell'attestazione di conformità all'allegato V del d.lgs. 81/2008?	No, è possibile vendere o permutare la macchina che si deve o che si intende alienare dall'impresa solo quando essa sia conforme alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto di riferimento. Quando tale condizione non si realizza, l'azienda deve necessariamente rottamare la macchina da sostituire.
9	Quali documenti si ritengono probanti per la dimostrazione della piena proprietà del bene che si intende sostituire? È	Ai fini dell'Avviso pubblico, le dichiarazioni o autocertificazioni dell'impresa non sono ritenute documenti probanti per dimostrare la piena proprietà. I

	sufficiente una dichiarazione dell'impresa?	documenti ritenuti probanti sono quelli di tipo amministrativo/tecnico in cui compare il bene e i suoi dati identificativi con una data dalla quale possa essere desunta l'informazione e il contestuale riferimento al proprietario: esempio atto di acquisto, fatture di acquisto, contratti e fatture di manutenzione in cui compare il bene da sostituire, ecc.
10	Quali documenti si ritengono probanti per la dimostrazione della data di immissione sul mercato del bene che si intende sostituire? È sufficiente una dichiarazione dell'impresa?	Ai fini dell'Avviso pubblico, le dichiarazioni o autocertificazioni dell'impresa non è considerata documento probante per dimostrare la data di immissione sul mercato. I documenti ritenuti probanti sono quelli di tipo amministrativo/tecnico in cui compare il bene e i suoi dati identificativi con una data dalla quale possa essere desunta l'informazione: esempio atto di acquisto/vendita, fatture di acquisto, contratti e fatture di manutenzione in cui compare il bene da sostituire, documentazione illustrativa del fabbricante, ecc.
11	Nell'avviso, in vari punti del testo, si riporta che le macchine devono essere state immesse sul mercato prima o dopo le specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento della specifica direttiva comunitaria (98/37/CE ex 89/392/CEE). A quale data bisogna riferirsi?	La data di recepimento a cui riferirsi nel nostro paese è il 21/09/1996 o, solo per alcune macchine per il sollevamento, il 31/12/1996. La direttiva 89/392/CEE è stata recepita in Italia con il d.p.r. 459/96 "Regolamento per l'attuazione delle direttiva 89/392/CEE, 93/44/CEE e 93/68/CEE concernenti il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle macchine". Tale decreto è infatti entrato in vigore il 21 settembre 1996 e per alcune tipologie di macchine per il sollevamento il 31/12/1996. L'emanazione della direttiva 98/37/CE, indicata per una correttezza formale nella definizione riportata nell'Avviso pubblico, ha sostituito la 89/392/CEE, ma costituisce un mero passaggio di consolidamento dei testi della stessa direttiva quadro 89/392/CE, unitamente a quelli delle direttive 93/44/CEE e 93/68/CEE già recepiti in Italia con il d.p.r. 459/96. Si tenga tuttavia presente che la direttiva è stata recepita in tempi diversi nei vari Paesi membri e pertanto è possibile che ci siano macchine immesse sul mercato ai sensi della direttiva 89/392/CEE (marcate CE) anche antecedentemente alle suddette date di recepimento da parte dell'Italia.

Quesiti relativi al Rischio chimico Tipologie di intervento a)

12	Se si intende realizzare un intervento di riduzione del rischio da agenti chimici in vari reparti con l'installazione di più macchine per l'aspirazione, poiché nei diversi reparti gli agenti chimici da abbattere sono differenti, si può presentare un progetto complessivo?	Sì, purché siano agenti chimici pericolosi e/o agenti cancerogeni e mutageni ai sensi dell'artt. 222 e 234 del d.lgs. 81/2008.
-----------	---	--

Quesiti relativi alla Riduzione del rischio rumore mediante la sostituzione di trattori agricoli o forestali e di macchine Tipologia di intervento c)

13	Ai fini dell'intervento c previsto nell'Allegato 1, nel caso di sostituzione di macchine, per esprimere la "valutazione del rischio atteso dopo l'intervento" effettuata con la stessa metodologia per la valutazione del rischio ante intervento, in che modo bisogna procedere?	Una volta soddisfatte le condizioni iniziali relative all'emissione della macchina da alienare (livello di pressione acustica dell'emissione ponderato A o livello di pressione acustica continuo equivalente ponderato A dichiarato dal fabbricante superiore a 80 dBA) e livelli di emissioni (pressione sonora e potenza acustica dichiarati dai fabbricanti) di ogni macchina da acquistare inferiori a quelli della rispettiva macchina da alienare (come dichiarati dai fabbricanti), la valutazione del rischio atteso è una stima del miglioramento globale prodotto dalla/e sostituzione/i delle macchine che il progetto prevede rispetto alla situazione ante operam. A tal proposito, oltre alle informazioni già in possesso dell'impresa e indicate nella perizia giurata (attività, modalità operative, tempi, mansioni ecc.), i necessari contributi dei livelli di pressione sonora delle macchine da acquistare, per la stima di LEX,8h o LEX,w della nuova esposizione, potranno essere dedotti utilizzando i relativi valori di emissione sonora, nonché i nuovi tempi di utilizzo delle stesse.
14	Nel caso in cui il livello di emissione della pressione acustica della macchina sia inferiore a 85 dB(A) o inferiore 80 dB(A), in relazione rispettivamente alla direttiva 98/37/CE ex 89/392/CEE o 2006/42/CE, e non sia dichiarato dal fabbricante il valore della potenza sonora in quanto non reso obbligatorio neanche da altre disposizioni legislative, è necessario comunque fornire tale valore? Come è possibile procedere?	Si. E' necessario fornire il valore della potenza sonora L_{WA} per la macchina da alienare e anche per la macchina da acquistare. Nel caso in cui l'azienda non disponga dei valori di emissione dichiarati dal fabbricante, il richiedente potrà integrare la perizia giurata con i valori di potenza sonora rilevati su analoga macchina da acquistare, secondo le stesse norme e analoghe condizioni operative di quella da sostituire. Nel caso in cui non sia possibile procedere come sopra, per l'indisponibilità di una macchina uguale a quella da acquistare, il richiedente ha facoltà, per il buon esito del finanziamento, di stimare e motivare il miglioramento in perizia giurata, fornendo successivamente i valori richiesti della macchina acquistata, rilevati tramite le misurazioni dirette nelle medesime condizioni operative di utilizzo, conformemente alla norma UNI EN ISO della serie 374X o equivalenti; tali misure dovranno essere condotte anche sulla macchina da alienare se i dati dichiarati dal fabbricante non siano utilizzabili per il confronto. Nelle macchine destinate a funzionare all'aperto, qualora ricadano nel campo di applicazione del d.lgs. 262/2002 (direttiva 2000/14/CE) o del d.lgs. 135/1992 (l'obbligo di targhetta acustica per alcune macchine movimento terra), nei rispettivi libretti di uso e manutenzione, ai sensi del d.lgs. 17/2010, viene annotato il livello della potenza sonora garantito. Si rammenta a tal proposito che il valore della potenza sonora garantito può differire dal valore della potenza sonora misurato, in quanto include le incertezze legate alle procedure di misurazione e quelle legate alle variazioni di produzione.
15	Nel caso di riduzione del rischio rumore mediante la sostituzione di trattori agricoli o forestali, è necessario il	No. Il confronto, per i trattori agricoli o forestali, è demandato ai soli livelli di rumorosità del trattore acquistato. In tal senso, i livelli sonori di

	<p>confronto dei livelli sonori di omologazione dichiarati dal fabbricante tra il trattore da alienare e quello da sostituire?</p>	<p>omologazione dichiarati dal fabbricante per tale trattore devono essere inferiori rispetto ai limiti previsti dalle direttive o dai regolamenti comunitari di riferimento (regolamento UE 167/2013 e regolamenti delegati UE 1322/2014 e 2015/96) in aderenza a quanto indicato nella tipologia di intervento c.</p> <p>Ai fini del rischio atteso post intervento, per stimare il LEX,8h o LEX,w della nuova esposizione, oltre alle informazioni già in possesso dell'impresa e indicate nella perizia giurata (attività, modalità operative, tempi, mansioni ecc.), i necessari contributi dei livelli di pressione sonora potranno essere dedotti utilizzando quelli relativi all'orecchio del conducente dichiarati dal fabbricante ai fini dell'omologazione dei trattori da acquistare, nonché i nuovi tempi di utilizzo degli stessi.</p>
<p>Quesiti relativi alla Riduzione del rischio derivante da vibrazioni meccaniche mediante la sostituzione di macchine Tipologia di intervento d)</p>		
<p>16</p>	<p>Cosa si intende per "valori di emissione vibratoria"? Si riferiscono solo alla macchina da acquistare? Quali sono le modalità ammesse per la loro determinazione?</p>	<p>Per "valori di emissione vibratoria" si intendono i valori di emissione vibratoria dichiarati dal fabbricante della macchina in base alle norme europee armonizzate relative alle metodiche di misura delle vibrazioni, emesse dagli organismi di normalizzazione europei o internazionali. I valori di emissione vibratoria devono essere riportati sia per la macchina da sostituire che per quella da acquistare.</p>
<p>17</p>	<p>È possibile utilizzare fattori correttivi di cui al Rapporto Tecnico UNI CEN/TR 15350:2013? Se sì, in che limiti?</p>	<p>Si ritiene ammissibile l'uso dei fattori correttivi di cui al UNI CEN/TR 15350:2013 in fase di redazione del DVR relativamente al solo rischio vibrazioni mano-braccio (HAV) e solo applicandoli ai valori dichiarati dal fabbricante della macchina da sostituire.</p> <p>Si ricorda, infatti, che i fattori moltiplicativi correttivi non sono previsti né dal d.lgs. 81/08 né dalla norma UNI EN 5349-1:2004, anche se è prassi consolidata, per alcune tipologie di macchine che generano vibrazioni al sistema mano-braccio, il loro utilizzo ai fini preventzionali per tener conto delle discrepanze rilevate tra i valori di vibrazione misurati in campo e quelli di emissione dichiarati dai fabbricanti.</p>
<p>18</p>	<p>È possibile l'utilizzo della tabella tratta dal Rapporto Tecnico UNI CEN/TS 15730:2009 contenente le principali tipologie di macchine per movimento terra, lavorazioni e gli associati valori di vibrazioni trasmesse al corpo intero, al fine della determinazione dei valori di emissione vibratoria al corpo intero delle macchine da sostituire/acquistare?</p>	<p>No. La stessa Specifica Tecnica, adottando il Rapporto Tecnico ISO/TR 25398, precisa che con esso si intende fornire solo un metodo per stimare l'esposizione giornaliera a vibrazioni, in accordo con la norma ISO 2631 e EN 14253, mediante l'utilizzo di una tabella di correlazione tra le principali tipologie di macchine (pala meccanica, escavatore, ecc.) e i valori di esposizione a vibrazioni al corpo intero delle tipiche lavorazioni associate. Tuttavia, nella Specifica Tecnica è precisato che detta tabella non comprende tutti i modelli e non prende in considerazione le varie marche di macchine per</p>

		il movimento terra. Pertanto non è utile per documentare la riduzione dei valori di emissioni vibratoria, tra la situazione ex ante intervento e quella ex post, ai fini dell'ammissibilità del progetto.
19	Come si deve tener conto della deviazione standard nei valori di emissione vibratoria?	L'uso della deviazione standard non è obbligatorio. È necessario tuttavia, per la confrontabilità, che i valori di emissione vibratoria della macchina da sostituire e di quella da acquistare siano o entrambi comprensivi o entrambi non comprensivi della deviazione standard.
20	Esistono norme specifiche per la dichiarazione dei valori di emissione vibratoria relativi al corpo intero (WBV) da parte dei costruttori per i carrelli elevatori e per le macchine movimento terra che rendano confrontabili i valori di costruttori diversi?	I valori di emissione vibratoria dichiarati dai costruttori dei carrelli elevatori possono essere determinati secondo la norma UNI EN 13059:2008. Per quanto riguarda le macchine per movimento terra (pale, ruspe, terne, escavatori, ecc.) non esiste una norma specifica che riporti una procedura di prova standardizzata per la rilevazione delle accelerazioni delle vibrazioni al corpo intero in campo che sia rappresentativa delle reali condizioni di lavoro (WBV). Ad esempio la norma ISO 7096, che fornisce dei criteri di verifica delle vibrazioni trasmesse al sedile dell'operatore per attestarne l'efficacia delle sospensioni attraverso misure effettuate in laboratorio in condizioni simulate, per ogni tipologia di macchina per movimento terra, è però limitata al solo sedile e non riguarda la macchina nel suo complesso.
21	Ai fini dell'intervento d previsto nell'allegato 1, per esprimere la "valutazione del rischio atteso dopo l'intervento" effettuata con la stessa metodologia per la valutazione del rischio ante intervento, in che modo bisogna procedere?	Una volta soddisfatte le condizioni iniziali per la macchina da alienare (valore di emissione vibratoria dichiarato dal fabbricante superiore a quanto sancito per il valore di azione - corpo intero o mano/braccio) e la diminuzione di almeno il 20% tra il valore di emissione vibratoria di ogni macchina da alienare e quello della rispettiva macchina da acquistare (come dichiarati dai fabbricanti), la valutazione del rischio atteso è da considerarsi una stima del miglioramento globale prodotto dalla/e sostituzione/i delle macchine che il progetto prevede rispetto alla situazione ante operam. A tal proposito, oltre alle informazioni già in possesso dell'impresa e indicate nella perizia giurata (attività, modalità operative, tempi di utilizzo, mansioni, ecc.), i contributi dei valori di accelerazione delle macchine da acquistare, necessari per la stima di A(8) nella nuova esposizione, potranno essere dedotti utilizzando i relativi valori di emissione vibratoria nonché i nuovi tempi di utilizzo delle stesse.
22	Nel caso in cui il fabbricante della macchina da acquistare non indichi il valore puntuale dell'emissione vibratoria ma si limiti ad indicare che esso è minore di 0,5 m/s ² (corpo intero) o 2,5 m/s ² (mano braccio), come si deve dimostrare la riduzione del 20% di questi valori tra macchina da sostituire e macchina da acquistare?	La dichiarazione da parte del fabbricante della macchina da acquistare con il valore di emissione vibratoria minore di 0,5 m/s ² (corpo intero) o 2,5 m/s ² (mano braccio) è sufficiente come dimostrazione dei casi in cui il fabbricante della macchina da alienare abbia dichiarato valori di emissioni uguali o superiori rispettivamente a 0,625 m/s ² o 3,125 m/s ² . Nei restanti casi, fermo restando la necessità di documentare quanto dichiarato dai fabbricanti, il richiedente potrà integrare la perizia giurata con i valori di accelerazione delle

		vibrazioni rilevati sulla macchina da acquistare, secondo le stesse norme e analoghe condizioni operative di quella da sostituire. Nel caso in cui non sia possibile procedere come sopra, per l'indisponibilità dei valori di accelerazione della macchina da acquistare, il richiedente ha facoltà, per il buon esito del finanziamento, di stimare e motivare il miglioramento in perizia giurata e fornire successivamente i valori di accelerazione delle vibrazioni della macchina acquistata, sempre rilevati tramite le misurazioni dirette.
Quesiti relativi all'Attuazione delle misure di contenimento del rischio di esposizione ad agenti biologici Tipologie di intervento e)		
23	Nell'ambito della Tipologia di intervento e) punto 1: <i>"ristrutturazione e/o modifica degli ambienti di lavoro al fine di separare le zone in cui è previsto l'uso di agenti biologici, inclusa la predisposizione di aree di deposito e di aree di decontaminazione del personale"</i> è possibile finanziare interventi che separano l'ambiente di lavoro da possibili agenti biologici veicolati dall'esterno?	L'Avviso prevede il finanziamento di progetti per la riduzione del rischio di esposizione connesso sia all'uso "deliberato" di agenti biologici pericolosi che alla loro potenziale presenza negli ambienti di lavoro anche qualora provenienti dall'esterno. Per esempio è possibile presentare progetti che hanno lo scopo di impedire l'accesso e lo stazionamento di animali noti per essere possibili vettori di agenti biologici pericolosi per la salute umana, e di fatto, quindi, di "separare" le zone di lavoro dalla fonte di contaminazione.
24	Sono finanziabili tutti gli interventi riportati nella scheda di rischio dell'allegato 1?	Non sempre; sono finanziabili solo gli interventi che riducono i rischi associati ai microrganismi presenti o potenzialmente presenti, ad esempio non è finanziabile l'intervento teso a depressurizzare un ambiente di lavoro dove si utilizzano microrganismi che non si trasmettono per via aerea.
25	Nell'ambito della Tipologia di intervento e) punto 3: <i>"realizzazione di superfici idrorepellenti, resistenti agli acidi, agli alcali, ai solventi, ai disinfettanti e agli agenti decontaminanti, negli ambienti di lavoro in cui si effettuano lavorazioni che comportano il rischio di contaminazione"</i> è possibile finanziare progetti di rivestimento delle superfici di lavoro con prodotti in grado di eliminare batteri, virus, muffe?	I progetti della Tipologia di intervento e) punto 3 sono volti a consentire la disinfezione delle superfici di lavoro contaminate da agenti biologici, pertanto sono finanziabili anche i progetti di rivestimento/trattamento delle superfici di lavoro con materiali in grado di renderle auto-"decontaminanti" poiché capaci di eliminare, batteri, virus e muffe con comprovata efficacia pluriennale (per esempio biossidi di titanio - TiO ₂).
Quesiti relativi all'Acquisto e installazione permanente di sistemi di ancoraggio Tipologia di intervento f)		
26	Sono finanziabili progetti finalizzati alla riduzione del rischio di caduta dall'alto che prevedono l'acquisto di macchine e non l'acquisto di sistemi di ancoraggio fissi?	No, i progetti che permettono di ridurre il rischio enunciato in modo diverso rispetto all'installazione di sistemi di ancoraggio fissi non sono finanziabili.
27	In riferimento alla tipologia di intervento f), a corredo della domanda, è necessario fornire il Documento di valutazione dei rischi aziendale?	No.

Quesiti relativi alla Riduzione del rischio infortunistico mediante la sostituzione di trattori agricoli o forestali e di macchine - Tipologia di intervento g)**28**

In riferimento alla tipologia di intervento g), a corredo della domanda, è necessario fornire il Documento di valutazione dei rischi aziendale?

No.